



**COMUNE DI PINETO**  
**PROVINCIA DI TERAMO**

**AREA TECNICA**  
**URBANISTICA – ASSETTO DEL TERRITORIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**"SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE"**

**REGOLAMENTO**  
**DEL**  
**COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 28/05/2012

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	2
Art. 2 - Svolgimento del commercio itinerante	pag.	2
Art. 3 - Rilascio autorizzazioni commercio itinerante	pag.	3
Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag.	3
Art. 5 - Subingresso nelle autorizzazioni	pag.	4
Art. 6 - Rappresentazione cartografica	pag.	4
Art. 7 - Rinvio ad altre norme di disciplina del commercio su aree pubbliche	pag.	4
Art. 8 - Sanzioni	pag.	5
Art. 9 - Entrata in vigore	pag.	5

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art.28 comma 16, dell'art.29 comma 2 del D.lgs 114/98 e della Legge Regionale 23.12.1999,n.135 e succ. modifiche e integrazioni.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata ai sensi del successivo art.2. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6,8 e 9 dell'art.19 del D.Lgs. n.114/1998;

**Art. 2**  
**Svolgimento del commercio itinerante**

1. L'attività di commercio in forma itinerante è vietata su tutto il territorio comunale:
  - a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
  - b) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
  - c) lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
  - d) in prossimità di sottopassi ed esercizi commerciali;
  - e) in tutte le vie e strade in cui non esista sufficiente spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio in questione sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento veicolare e pedonale.
2. Per esigenze di viabilità, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è inoltre vietato lungo le seguenti vie: Viale D'Annunzio, Via De Titta, Piazza della Libertà, Via XX Settembre, Viale Della Resistenza, Lungomare dei Pini, Viale Abruzzo, Via Oberdan, Via Al Mare, Via Arlini;
3. Durante lo svolgimento dei mercati e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di 500 metri dal centro mercato o fiera.
4. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le norme relative al codice della strada.
5. E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
6. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con mezzi motorizzati o altro, a condizione che l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra.
7. Gli operatori commerciali itineranti del settore alimentare sono tenuti a rispettare le norme igienico sanitarie previste dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.
8. L'attività di vendita è consentita tutti i giorni con esclusione delle domeniche e dei festivi e non può avere inizio prima delle ore 8,00 e non può essere conclusa dopo le ore 19,00. Gli operatori

dovranno esporre l'orario di arrivo nelle aree occupate, per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza.

9. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenuti a depositare i rifiuti derivanti dalla propria attività in idoneo contenitore, avendo cura di mantenere e lasciare, alla fine delle operazioni di vendita, l'area occupata dalla struttura di vendita (autoveicolo, carro o altro) nonché le immediate adiacenze, pulite e libere da rifiuti, ingombri e residui di qualsiasi natura derivanti dalla propria attività.
10. E' vietato effettuare l'attività di vendita al commercio itinerante mediante l'uso di apparecchi di Amplificazione.
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.Lgs. n.114/98 le modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante, ivi comprese le soste e gli orari di vendita, si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali intendono esercitare su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. n.228/2001.

### **Art.3**

#### ***Rilascio Autorizzazioni***

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante di tipo b) è rilasciata, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alla spunta in ambito regionale e non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione.
3. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

### **Art.4**

#### ***Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni***

1. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione è presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata.
2. L'istanza deve contenere:
  - a) le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
  - b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
  - d) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
  - e) il possesso di regolare permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 7/8/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
5. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione, ai sensi della vigente normativa, nell'ambito dell'intero territorio regionale.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
7. L'autorizzazione è revocata:
  - a. nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b. nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii.

#### **Art.5**

##### ***Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B***

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al Comune la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n° 114/98 nonché degli estremi dell'atto dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.

#### **Art.6**

##### ***Rappresentazione cartografica***

1. Presso la polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

#### **Art.7**

##### ***Rinvio ad altre norme di disciplina del commercio su aree pubbliche***

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi in materia e del vigente Regolamento comunale generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 28.11.1995.

#### **Art. 8**

##### ***Sanzioni***

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio in forma itinerante previsti nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **500,00** ad Euro **2.000,00** e **con la confisca delle attrezzature e della merce.**
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio Attività Produttive, su proposta degli Organi Accertatori, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, così articolata:
  - a. da 2 a 3 verbali in un anno: 2 giorni

- b. da 4 a 5 verbali in un anno: 6 giorni
  - c. da 6 a 7 verbali in un anno: 12 giorni
  - d. oltre 7 verbali in un anno: 20 giorni
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. E' rimessa alla esclusiva competenza degli Organi Accertatori la valutazione dell'applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci in caso di:
- i. accertato e comprovato superamento del periodo massimo di stazionamento nella stessa zona previsto in non più di due ore, potendosi in tal caso configurare l'esercizio, senza autorizzazione, dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio;
  - ii. violazione di una qualsiasi disposizione del presente regolamento

#### **Art. 9**

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. delle leggi sugli ordinamenti locali approvato con D.Lvo 267/2000 e successive modifiche.

